

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 40-4022

**D.L. 41/2021, art. 2, c. 2, lett. b) convertito con modificazioni in L. 69/2021. Approv. dei criteri e delle modalita' per l'erogazione di contributi a favore dei Maestri di sci e delle Scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19 a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021. Spesa complessiva di euro 8.462.796,00 su capp. vari del Bilancio prev. 2021/23.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

-con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

-ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

-al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

-in tale contesto con la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19" è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

-con l'articolo 14 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella l.r. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);

-il Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 22 ha previsto l'assegnazione alle Regioni a Statuto Ordinario di un contributo che per la Regione Piemonte è stato quantificato in Euro 20.568.026,32;

- con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei contagi;

-con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

-con Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza dell'ultimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Premesso, inoltre, che:

la mancata apertura durante l'intera passata stagione 2020/2021 degli impianti sciistici e le limitazioni degli spostamenti dei turisti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del

comparto montano e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte dai maestri di sci che hanno visto svanire anche questa ultima possibilità di ripresa;

alla luce di quanto esposto ed in attuazione del citato Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 e con successiva D.G.R. n. 24-2949 del 5/03/2021, sono state individuate alcune categorie economiche a cui destinare le risorse, pari complessivamente a euro 20.568.026,31 stanziati in attuazione all'art. 22 del citato D.L. 30 novembre 2020, n. 157, tra cui compaiono tra i beneficiari, i Maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale per un importo di euro 2.600.000,00, disponendo, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalla L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte SpA per la gestione dei ristori previsti;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici;

il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19", all'articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione complessiva pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, sancendo, in particolare, che:

-al comma 2, lettera b), *"40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole Regioni e Province Autonome con Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e Province Autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari"*;

-al comma 3, *"ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, primo periodo"* ossia che il contributo non concorre alla formazione delle base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-ancora, al comma 3, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 10 (indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

l'intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse in favore dei Maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle Scuole di sci presso le quali i medesimi Maestri di sci risultano operanti, è stata raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8/07/2021 che assegna alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 8.197.796,00 calcolato sulla base del numero degli iscritti all'albo professionale alla data stabilita del 14/02/2021, che prevede che i contributi siano da erogarsi nel rispetto del "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni;

l'articolo 3 "Assegnazione contributi" dello schema di Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su cui è stata raggiunta la suddetta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome del 8/07/2021, stabilisce quanto segue:

-i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti, nel rispetto del divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

-i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'art. 10 del D.L. n. 41/2021.

Ritenuto, per le motivazioni illustrate e in attuazione al citato articolo 3 dello schema di Decreto del Ministero del Turismo, di procedere all'approvazione dei criteri da utilizzarsi per la concessione dei contributi.

Preso atto della nota del 10/04/2021 del Presidente Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI) e del Presidente Collegio Nazionale Maestri di Sci, relativa alla proposta di ripartizione del fondo di sostegno dedicato ai Maestri di sci italiani.

Dato atto che, la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, nel corso della definizione dei suddetti criteri, ha tenuto, altresì, conto che gli aiuti concessi devono avere le seguenti caratteristiche:

-essere concessi entro e non oltre il 31/12/2021, salvo proroghe del "*Quadro Temporaneo*";

-possono essere cumulati con aiuti concessi dai Regolamenti "*de minimis*" o dai Regolamenti di esenzione, entro i limiti di cumulo previsti dai predetti regimi;

-possono essere concessi ed erogati anche a soggetti destinatari di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

-non possono essere concessi a imprese già in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014, ove applicabile.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi del decreto legge 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), ed in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui all'Allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto della Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Dato atto, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "*Quadro temporaneo*";

Dato atto che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata sul RNA dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "*Codice Aiuto RNA - CAR n. 17496*".

Vista la L.R. n. 50 del 23/11/1992 "*Ordinamento della professione di maestro di sci*";

visto l'art. 12 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione ai vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi*";

visto l'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

vista la Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID -19 C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i;

vista la Comunicazione C(2021) 34/06 del 1/02/2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando fino al 31/12/2021 la validità del Quadro Temporaneo stesso e innalzando il massimale di aiuti concedibile per beneficiario ad euro 1,8 milioni;

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19*" e in particolare:

-il Titolo II, Capo II "*Regime quadro della disciplina degli aiuti*", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Amministrazioni Pubbliche, aiuto SA.57021;

-l'art. 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro Temporaneo, deroga all'art. 46, comma 1, della L. n. 234/2012 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, di ricevere nuovi aiuti;

-l'art. 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo;

- l'art. 63 e l'art. 64 che dispongono, anche per gli aiuti concessi nel regime Quadro Temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di cui al Decreto n. 115 del 31 maggio 2017.

Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica:

risulta possibile avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione dei precedenti ristori una tantum a fondo perduto di cui alla L.R. n. 12/2020, alla L.R. n. 13/2020 e alla D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, in quanto la Società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica attività, fatto salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, nonché alla D.G.R. 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla DGR n. 21-2976 del 12 marzo 2021;

i costi della gestione della misura per gli anni 2021 e 2022 non possano superare il limite massimo complessivo di Euro 265.000,00.

Richiamata la legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*".

Richiamata la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1-3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i".

Richiamata la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023.

Viste, inoltre, la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie*" e la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "*Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie*". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023*".

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito riportato:  
per euro 8.197.796,00, sul capitolo 178136/0, Missione 7, Programma 1;  
fino ad un massimo di euro 265.000,00, sul capitolo 178540, Missione 6, Programma 1;

per le annualità 2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi della legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi del Decreto legge 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), e in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui all'Allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, destinando complessivi euro 8.197.796,00, per la sua attuazione e fino ad un massimo di euro 265.000,00 per le spese di gestione;

-di dare atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito riportato:

per euro 8.197.796,00, sul capitolo 178136/0, Missione 7, Programma 1;

fino ad un massimo di euro 265.000,00, sul capitolo 178540, Missione 6, Programma 1;

per le annualità 2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi della legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*";

- di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono concesse sulla base del Regime Quadro previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "*Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID - 19*" s.m.i.;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)

Allegato

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A CAUSA DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPRESORI SCIISTICI NELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69.

### **Finalità**

Il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i Maestri e le Scuole di sci e creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese.

La presente misura, pertanto, intende sostenere i Maestri di sci di tutte le discipline e le Scuole di sci operanti in Piemonte, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

### **Soggetti beneficiari**

- Maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti all'Albo del Collegio regionale della Regione Piemonte alla data del 25/05/2021;
- Scuole di sci operanti in Regione Piemonte iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci nella stagione 2020/2021.

### **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a euro 8.197.796,00 di risorse trasferite dallo Stato a Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e sarà suddivisa tra le seguenti 2 Linee:

- Linea 1 - Maestri di sci: euro 6.558.796,00
- Linea 2 - Scuole di sci: euro 1.639.000,00

### **Ambito territoriale**

La misura riguarda tutto il territorio regionale.

### **Tipologia ed entità del sostegno**

- Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum* a Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio

### **Linea 1 – Maestri di sci:**

- un contributo pari a euro 200,00 a Maestro per tutti i Maestri di sci iscritti all'Albo del Collegio regionale della Regione Piemonte alla data del 25/05/2021 che non abbiano conseguito negli anni 2017-2018-2019 un reddito derivante dall'esercizio della professione;
- un contributo pari a euro 1.000,00 a Maestro per tutti i neo-maestri di sci che si siano iscritti all'Albo del Collegio regionale della Regione Piemonte fra il 01/01/2019 e il 14/02/2021 e non abbiano avuto un reddito derivante dalla professione nell'anno 2020;
- un contributo del 40% a Maestro (percentuale, che potrà essere rideterminata in difetto o in eccesso sulla base delle effettive disponibilità di Bilancio) da applicare alla differenza tra l'ammontare del reddito più alto fra quelli dichiarati negli anni 2017-2018-2019 (2020 per i neo maestri) ed il compenso/ricavo (percepito, o maturato e ancora da percepire) autodichiarato per il 2021 per il periodo dal 1/01/2021 al 31/05/2021 (a quest'ultimo valore verrà applicata una percentuale forfettaria di riduzione pari al 30% per determinare il reddito presunto).

L'importo del reddito presunto così determinato verrà detratto dal valore migliore del triennio, cui verrà applicata la percentuale di sostegno.

I Maestri di sci, a tal fine, dovranno presentare apposita dichiarazione derivante dalle Dichiarazioni 2017-2018-2019 e, esclusivamente per i neo maestri, il 2020, come segue:

- a) Quadro RH (1 o seguenti) campo 4 per i maestri di sci associati ad una Scuola
- b) Rigo LM (22 o seguenti) campo 5 per i maestri di sci liberi professionisti in regime forfettario (sezione II)
- c) Rigo LM 6, per i maestri di sci liberi professionisti in regime di vantaggio (sezione I)
- d) Rigo RE 23 per i maestri di sci liberi professionisti in regime ordinario.

In caso di modifica del proprio inquadramento nel corso dell'anno saranno sommati i redditi di cui alle sopraelencate ipotesi

## **Linea 2 - Scuole di sci:**

- un contributo alle "nuove Scuole" che abbiano ottenuto il riconoscimento dopo il 1/01/2020 determinato in Euro 700,00 per ciascun maestro socio/associato, così come comunicato dalle stesse al Collegio regionale.
- Un contributo del 9% per ogni Scuola (percentuale che potrà essere rideterminata in difetto o eccesso sulla base delle effettive disponibilità di bilancio), calcolato sulla media tra i compensi dichiarati nel periodo d'imposta 2017-2018-2019 (Rigo RE 6 del Modello Unico).

Qualora le Scuole di sci, di più recente costituzione abbiano i due soli dichiarativi per gli anni 2018-2019 si farà la media di questi e qualora ne abbiano uno solo per l'anno 2019 si prenderà come riferimento solo quest'ultimo

## **Regime di aiuto/Divieto di cumulo**

I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni.

I contributi saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.

I dati dei modelli dichiarativi devono riferirsi al solo esercizio dell'attività di maestro di sci.

In caso di contemporaneo esercizio di altre attività e ricomprese nel dato complessivo del rigo del Modello Unico, lo stesso dovrà essere depurato delle attività extra rispetto a quelle qui agevolate.

## **Controlli**

Regione Piemonte, Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, direttamente o tramite affidamento di incarico, effettuerà ex-ante, prima dell'erogazione del contributo, una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole).